TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 22

Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati in agricoltura e' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art. 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura sotto indicata a fianco di ciascuna categoria:

1) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 25.000;

2) braccianti o compartecipanti abituali, lire 25.000;

3) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 15.000;

4) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 12.000.

L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta, in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1951, non più in vigore dal 14 febbraio 1963 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	II — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it